

**22  
NOVEMBRE  
2018**

**INFO E PRENOTAZIONI**

Golf Club Livorno Srl SSD  
Largo Christian Bartoli, 7  
Loc. "Tre Ponti" Ardenza

informazioni:  
[@] [info@scapuzzirusciano.it](mailto:info@scapuzzirusciano.it)  
Mob.e Whatsapp: 338 125 1855



Agenzia di Livorno  
via Cairoli

*tavola rotonda!!*

# **FATTURAZIONE ELETTRONICA IN PRATICA**

SAVE  
THE  
DATE

# Obblighi generali

Dal prossimo 1.1.2019 decorrerà l'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico con riferimento alla generalità delle operazioni domestiche poste in essere fra soggetti privati.

Con una decisione del 16 aprile scorso, l'Unione europea ha concesso all'Italia una misura speciale di deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE

# l'esperimento F.E. PA

Dopo 4 anni dall'introduzione della fatturazione elettronica verso la P.A. si estende l'obbligo, non senza polemiche, agli operatori privati:

- B2B – tra partite IVA
- B2C – verso i privati (consumer)

# Finalità

- incrementare il gettito stimato, a regime, in 2,05 miliardi, di cui 1,6 miliardi per IVA
- ottenere “praticamente in tempo reale, un contenuto informativo di maggiore dettaglio, ampliando le possibilità di accertamento.
- Utilizzo dei dati per effettuare controlli di coerenza,
- supportare gli operatori nella predisposizione della liquidazione periodica IVA e dei modelli dichiarativi (redditi e IVA)
- valutare la capacità contributiva

# Soggetti Esonerati

Non sono tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica:

- i soggetti che hanno aderito al **regime di vantaggio** di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- i soggetti che hanno aderito al **regime “forfetario”** di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- i **produttori agricoli** “esonerati” di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72 1

# OPERAZIONI ESONERATE



- L'obbligo di fatturazione elettronica non è esteso alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato

Tali operazioni potranno continuare a essere documentate mediante fattura cartacea, ma dovranno essere oggetto di comunicazione all'Amministrazione finanziaria mediante la trasmissione telematica mensile delle "operazioni transfrontaliere" (esterometro attivo mensile).

La comunicazione risulta, facoltativa:

- per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
- per le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche facoltativa (consiglio fare comunque la FE)

# Definizione

- La fattura, come sappiamo, è quel documento fiscale che deve essere rilasciato per certificare l'avvenuta cessione di un bene o l'effettuazione di una prestazione di servizi.
- le regole che sottendono all'emissione di una fattura sono rinvenibili nell'art. 21 del D.P.R. 633/1972 e non cambiano con l'introduzione della FE

# Contenuto della fattura

La fattura contiene le seguenti indicazioni:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

# Contenuto della fattura

- f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione Europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
- g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, comma 1, n. 2;
- i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

# Niente cambia con la FE

## **Attenzione**

Dal punto di vista dei dati essenziali da indicarsi in fattura, l'introduzione della fatturazione in esclusiva modalità elettronica non modifica nulla di quanto prescritto dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972.

Ciò che cambia, profondamente, è la modalità di formazione della fattura e di recapito, due elementi che sono essenziali affinché la fattura in formato elettronico sia considerata come emessa e dunque esistente.

# Caratteristiche della FE

- Ciò che differenzia e qualifica una fattura elettronica rispetto ad una fattura analogica è il modo il cui la fattura stessa è formata e la sua modalità di recapito.
- innanzi tutto la fattura elettronica è dematerializzata: ciò significa che la fattura è costituita da un file, ovvero da un insieme di dati.
- Tali dati, inoltre, hanno la caratteristica di essere organizzati secondo uno schema prestabilito: il tracciato telematico.

# Vera differenza con il passato



Con l'introduzione della fattura elettronica (di seguito fe), ogni fattura che non venga emessa secondo gli standard previsti dalle direttive dell'Agenzia delle Entrate e che non venga trasmessa attraverso gli appositi canali, semplicemente, non esiste.

La fattura non si invia più al destinatario finale bensì all' Agenzia delle Entrate (SdI che è controllore e postino)

# Flusso operativo

- Fase 1: il contribuente genera il file XML con un software (che solitamente controlla la formalità)
- Fase 2: invia il file XML all Sdl che, se la reputa formalmente corretta, la accetta, (ed è emessa) altrimenti la scarta e la fattura “non esiste”. Sdl ha 5giorni di tempo per i controlli
- Fase 3: Sdl procede alla consegna del file al destinatario secondo alcune regole che vedremo

# Creazione XML

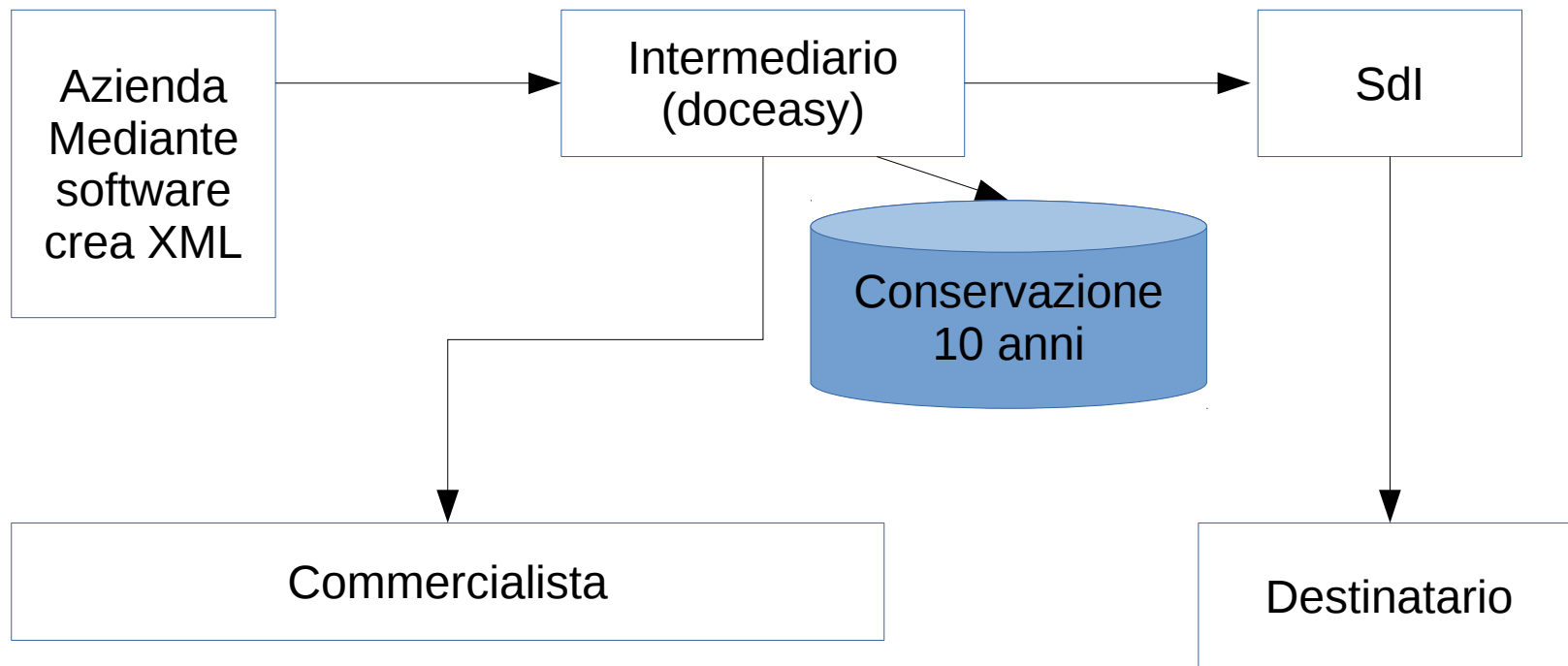
Sino ad ora eravamo abituati ad utilizzare strumenti basici per “fare le fatture” quali: word, excel, carta...

Adesso esiste un solo formato di file!

ogni fattura che **non venga emessa** secondo gli standard previsti dalle direttive dell'Agenzia delle Entrate e che non venga trasmessa attraverso gli appositi canali, semplicemente, **non esiste**.

# Invio XML (ciclo attivo)

- La fattura va inviata al Sdl attraverso uno dei canali previsti dall'Agenzia delle entrate



# Ricezione (ciclo passivo)

- Il destinatario decide il canale di ricezione comunicandolo al sito Fatture e Corrispettivi. In ogni caso le fatture sono disponibili nella sua area riservata fisconline per 2 anni
- Se opta per la conservazione dell'agenzia, sono conservate (ai fini fiscali per 15 anni)
- I canali di ricezione sono:
  - PEC
  - Codice Destinatario

# Codice Destinatario

- Il codice destinatario viene attribuito al destinatario da una Software House in quanto è lei che ha il “canale aperto” con Sdl
- Il C.D. viene attribuito previo contratto ed equivale ad un o spazio web sul quale sono archiviate tutte le fatture ricevute
- Una volta richiesto ed ottenuto il codice destinatario questo va inserito nella vs. area riservata dell'Agenzia delle Entrate affinché le fatture siano a lui veicolate dallo Sdl



# Codice Destinatario

Se utilizzate il nostro intermediario

DOCEASY

Il codice destinatario, per tutti voi sarà

**J6URRTW**

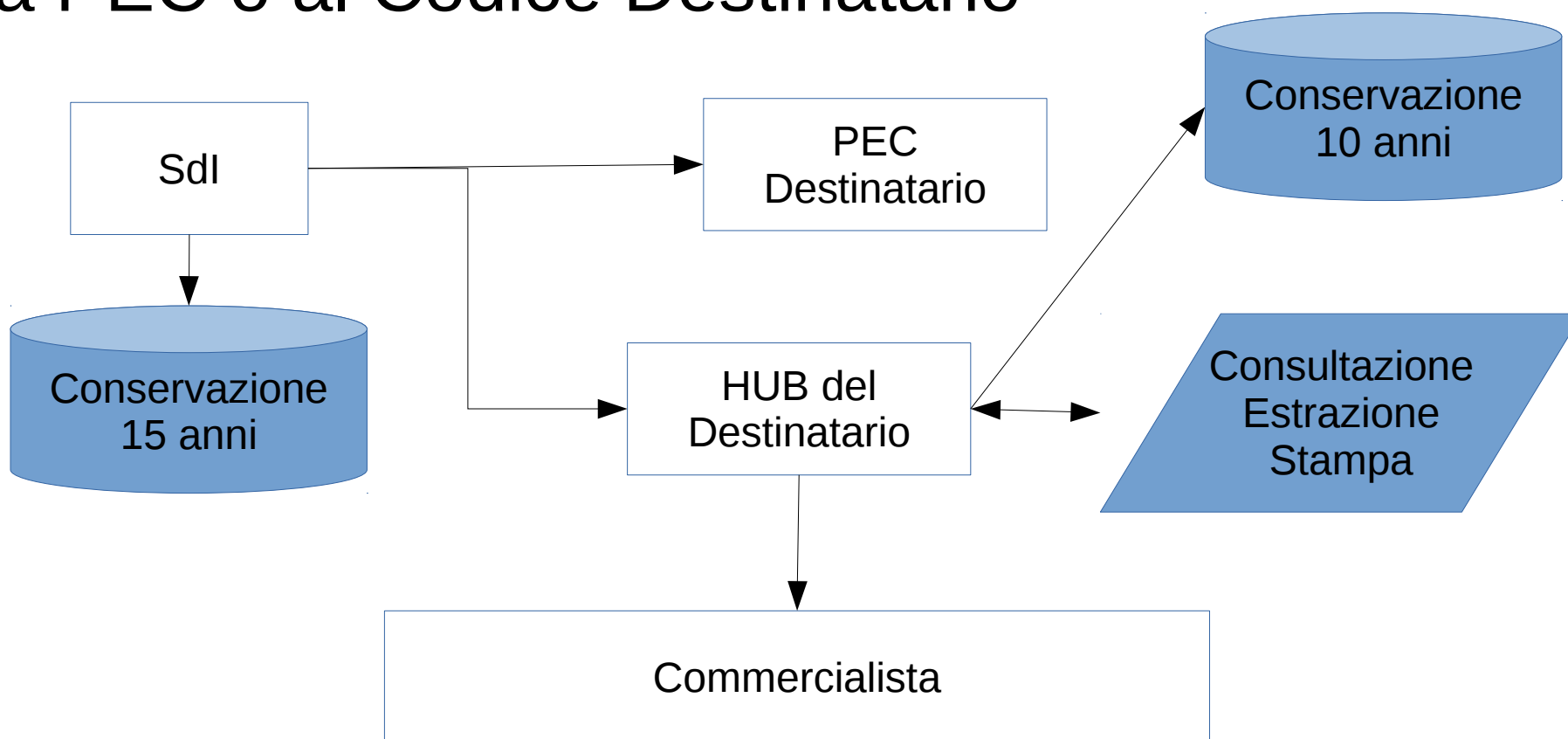
# QR CODE

Ai vostri fornitori prima fornivate  
la ragione sociale e la P.IVA  
Adesso aggiungete il  
Codice Destinatario  
Oppure mostrate il QR Code

O la PEC, se “fai da te....”  
(perché non farlo...)

# Schema Ciclo Passivo

Sdl riceve la fattura dal mittente e la indirizza o alla PEC o al Codice Destinatario



# Fatture e Corrispettivi

<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>

- Fisconline (da richiedere all'agenzia o tramite il sito)
- SmartCard CNS
- SPID (obbligatorio in futuro)
- Si può delegare un intermediario (commercialista) ad operare per conto del cliente tramite delega che ha una durata di 2 anni

# Servizi

Siamo in grado di offrire tutti i servizi

- Rilascio Smartcard e SPID in tempo reale
- Consulenza e supporto alla configurazione della vostra area riservata
- Formazione all'utilizzo degli strumenti
- Strumenti ERP e piattaforma per gestire l'intero ciclo della F.E.

# Esempi di compilazione

## **Caso 1 – Il cliente è provvisto di codice identificativo**

Se il cliente ha provveduto ad attivare il “corridoio informatico” e, quindi, è provvisto di codice destinatario a 7 cifre, e lo comunica al proprio fornitore con una modalità qualsiasi, nella creazione dell’anagrafica cliente sarà sufficiente indicare tale codice. Il campo PEC potrà essere lasciato in bianco, poiché con il codice a sette cifre il recapito sarà comunque garantito.

- Codice a sette cifre: COMPILATO;
- PEC: in bianco.

# Esempi di compilazione

## **Caso 2 – Il cliente non è provvisto di codice identificativo a 7 cifre ma ha un indirizzo PEC**

Se il committente/cessionario non è dotato di Id 7cifre, allora occorrerà indicare la PEC del destinatario della fattura.

L'anagrafica cliente dovrà essere così compilata:

- Codice a sette cifre: (se non disponibile) indicare 0000000;
- PEC: compilare con la PEC del destinatario della fattura.

# Esempi di compilazione

## **Caso 3 – Il cliente dovrebbe avere PEC o codice 7 cifre ma si rifiuta di fornirlo**

l'indicazione di un recapito PEC o codice 7 cifre è fondamentale. In sua mancanza possibile ricercare la PEC tramite il sito istituzionale INIPEC

<https://www.inipec.gov.it/cerca-pec>

è comunque possibile emettere la fattura, compilando l'anagrafica come segue:

- Codice a sette cifre: 0000000;
- PEC: in bianco.

# Esempi di compilazione

SdI avviserà che non è stato possibile recapitare nel corretto modo la fattura e spetterà al fornitore avvisare nei tradizionali modi il cliente ed inviare anche una copia di cortesia

# Esempi di compilazione

## **Caso 4 – Il cliente è un contribuente minimo o forfettario – produttore agricolo o privato**

I contribuenti minimi e forfettari, come si è detto in premessa, sono esclusi dall'obbligo di fatturazione in modalità elettronica.

Sono esonerati dal ciclo attivo (emissione FE XML) e potrebbero non essere dotati ne di PEC ne di C Identificativo

- Codice a sette cifre: 0000000;
- PEC: in bianco.

il fornitore dovrà sempre consegnare una copia cartacea o informatica al cliente (copia di cortesia)

# Tempi di emissione e trasmissione

Per quanto riguarda la data di emissione, valgono le “vecchie” regole, ovvero, ai sensi dell’art.

21, comma 4, del D.P.R. 633/1972: “La fattura è emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’art. 6”.

Ovvero....

# Tempi di emissione e trasmissione

## *Attenzione*

Occorre coordinare le normative inerenti la tempistica di emissione delle fatture con le peculiari caratteristiche delle fatture elettroniche, secondo le quali una fattura “esiste” nel momento in cui viene spedita al Sistema di Interscambio e viene dal Sistema accettata o, per meglio dire, non viene scartata.

# Tempi di emissione e trasmissione

***circolare AdE n. 13/E del 2 luglio 2018***

**data di emissione:** la fattura deve essere emessa con data che rispetti i termini di cui agli artt. 6 e 21 del D.P.R. 633/1972.

La data riportata sulla fattura è la data di riferimento da tenere in considerazione ai fini dell'esigibilità dell'imposta (ovvero determina il momento in cui l'IVA a debito esposta in fattura deve essere considerata nella liquidazione di periodo).

# Tempi di emissione e trasmissione

**termine di trasmissione:** una volta predisposta la fattura, la stessa deve essere inviata (ovvero spedita al SDI) entro la mezzanotte del giorno in cui si verifica il presupposto (art. 6, D.P.R. 633/1972).

Ma... nella fase di avvio del sistema fe un “minimo ritardo” (non meglio precisato - 10giorni) nella trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio sarà tollerato e non punibile

# Cosa fare in caso di scarto

- occorre controllare che entro cinque giorni dall'invio stesso non pervenga “ricevuta di scarto” .. l'HUB aiuta notevolmente
- Se già registrata in contabilità va stornata in quanto non esiste, senza nella trasmettere allo SdI
- occorrerà emettere nuovamente la fattura, ovviamente dopo aver rimediato all'errore entro 5 giorni dalla ricezione dello scarto con la stessa data e lo stesso numero del documento scartato

# Imposta di bollo

- Laddove una fattura emessa non preveda addebito o applicazione dell'IVA, se l'importo della fattura  $> 77,47$  € è dovuta l'imposta di bollo, nella misura di euro 2,00 (virtuale)
- Imposta da versare con modello F24 in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio fiscale (aprile anno successivo)
- Codice Tributo 2501

# Sanzioni

- ogni documento “fattura” prodotto in modalità diversa da quelle sovra esposte si considera come **non emesso**
- sanzione compresa tra il **90 e il 180%** **dell'imposta** relativa all'imponibile non correttamente documentato (art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)

# DL 119/2018 (manovra 2019)



## Principali novità della manovra finanziaria 2019

- Sanzioni ridotte -20% fino a 6/2019
- Possibilità di emissione nei 10gg
- Abolizione protocollo fatture passive

# Fine...

- Si ringrazia dell'attenzione... facciamo un coffee break e riprendiamo con
- Tavola rotonda
- Demo

Nei prossimi giorni sul nostro sito web

<http://www.scapuzzirusciano.it>

Trovare slide, maggiori informazioni e casi pratici